

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 2 gennaio 2009 — Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication/Société internationale de diffusion et d'édition

(Causa C-1/09)

(2009/C 69/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication

Convenuta: Société internationale de diffusion et d'édition

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il giudice nazionale sia legittimato a sospendere il procedimento sulla questione dell'obbligo di restituire un aiuto di Stato fino a che la Commissione delle Comunità europee non abbia pronunciato una decisione definitiva sulla compatibilità dell'aiuto con le regole del mercato comune, quando una decisione anteriore della medesima istituzione che dichiarava compatibile tale aiuto è stata annullata dal giudice comunitario.
- 2) Se, considerando che in tre occasioni la Commissione, con altrettante decisioni, ha dichiarato l'aiuto in questione compatibile con il mercato comune prima che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee annullasse detti provvedimenti, tale situazione possa costituire una circostanza eccezionale, tale da indurre il giudice nazionale a limitare l'obbligo di recupero dell'aiuto.

Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-6/09)

(2009/C 69/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽¹⁾ e, in ogni caso, non avendole comunicate tutte alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/60/CE è scaduto il 15 dicembre 2007. Alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione o, comunque, non le aveva ancora comunicate alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 309, pag. 15.

Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-7/09)

(2009/C 69/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani ⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.